DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1976

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.980 — Pabst & Richarz / BNIA)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/684/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ([1]), in particolare gli articoli 1 e 3,

vista la domanda presentata il 9 dicembre 1974, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17, dalla società Pabst & Richarz KG di Elsfleth, Germania, relativa al divieto, imposto dal Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA) di Eauze, Francia, di fornire talune qualità di armagnac, allo stato sfuso,

sentiti gli interessati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963 ([2]),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 30 giugno 1976,

I

Considerando che i fatti possono essere riassunti come segue :

1. L'armagnac è l'acquavite di uva prodotta nella regione francese dell'Armagnac, definita con decreto del 25 maggio 1907. Le acquaviti provenienti da detta regione hanno diritto alla denominazione controllata « Armagnac ».

   La fabbricazione dell'armagnac comprende tre stadi : vinificazione e distillazione, invecchiamento in botti di quercia di un determinato tipo, taglio e riduzione al grado di consumo. L'armagnac è imbottigliato dal produttore, dalle cooperative o dai distillatori stessi e venduto col loro marchio oppure venduto allo stato sfuso. In quest'ultimo caso l'acquirente stesso lo imbottiglia e rivende col proprio marchio.

   A seconda degli anni di invecchiamento dell'armagnac, si opera una distinzione per età da 0 a 5. All'armagnac da 1 a 3 anni di invecchiamento si assegnano tre stelle, a quello di 4 anni la sigla V.O. e a quello di 5 la sigla V.S.O.P. La denominazione « Napoléon » è riservata esclusivamente all'armagnac di 5 o più anni di invecchiamento.

2. Il volume totale di spedizioni d'armagnac durante una campagna varia tra i 35 000 e 45 000 hl di alcole puro. Di questi, negli ultimi anni, il 40 % circa è stato venduto in Francia e il 60 % è stato esportato. Più dei due terzi delle esportazioni totali sono destinati alla Germania ; durante la campagna 1972/1973, le quantità esportate verso detto paese sono aumentate di più del 50 % rispetto al 1971/1972.

   In Francia, le vendite avvengono in parti all'incirca uguali allo stato sfuso o in bottiglia. I tre quarti circa delle esportazioni avvengono invece allo stato sfuso.

3. Il BNIA, istituito nel 1951, rappresenta i produttori e le cooperative dell'armagnac nonché i commercianti all'ingrosso, i distillatori ed i mediatori. Con decreto n. 62/20 dell'8 gennaio 1962 ([3]), il BNIA è stato dotato di personalità giuridica con le seguenti funzioni :

   — effettuare gli studi relativi alla produzione e alla commercializzazione delle acquaviti di armagnac, essere consultato dalle autorità pubbliche su tutti i problemi riguardanti dette acquaviti e presentare loro le proposte relative all'organizzazione del mercato dell'armagnac ;

   — provvedere alla stretta applicazione degli usi locali, leali e costanti nella fabbricazione e nel commercio dell'armagnac, controllare la qualità delle acquaviti prodotte o offerte in vendita dai viticoltori e dai commercianti della regione delimitata per la denominazione Armagnac e, successivamente a tale controllo, rifiutare il diritto alla denominazione controllata Armagnac alle acquaviti non conformi alle norme fissate dal decreto emendato del 6 agosto 1936 relativo alle condizioni di produzione di dette acquaviti ;

([1]) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
([2]) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
([3]) GU della Repubblica francese del 12. 1. 1962, pag. 393.

— fornire ai viticoltori, alle cooperative e ai commercianti l'assistenza tecnica e pratica utile per migliorare la qualità dell'armagnac ed assicurare il prestigio di detto prodotto ;

— centralizzare le statistiche e tutte le informazioni economiche, tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento della sua attività.

A norma del decreto n. 62-20, il BNIA, si compone di un presidente, di dodici delegati dei produttori e delle cooperative e di dodici delegati dei commercianti all'ingrosso, dei distillatori e dei mediatori. I delegati sono nominati dal ministro dell'agricoltura su proposta delle organizzazioni professionali o sindacali. Previa consultazione dei delegati, il ministro dell'agricoltura designa il presidente ; questi non può essere un professionista.

Una commissione permanente comprendente il presidente, due vicepresidenti e due altri membri dell'ufficio (rispettivamente un produttore e un commerciante) è incaricata dell'ordinaria amministrazione. Tutte le altre attività sono riservate all'assemblea generale costituita dal presidente e dai ventiquattro delegati.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti, alla presenza di un commissario governativo, che assiste alle deliberazioni e dà immediatamente il proprio accordo alle decisioni adottate o le sottopone all'approvazione del ministro. Le decisioni sono comunicate con circolare del BNIA a tutti i produttori e cooperative, commercianti all'ingrosso e distillatori che, di fatto, le rispettano. Quanto alle vendite di armagnac allo stato sfuso, le associazioni dei produttori e dei commercianti di armagnac hanno convenuto di assoggettare il venditore alla presentazione obbligatoria al BNIA della fattura di vendita per tutte le vendite di armagnac da 0 a 5 anni di invecchiamento nonché di abilitare il BNIA ad accertare la conformità delle operazioni con i dati contenuti in dette fatture e ad effettuare un controllo di qualità di tutte le vendite di armagnac allo stato sfuso. (Vedi Protocollo d'accordo relativo all'organizzazione dei mercati del 16 ottobre 1972 omologato dal ministro dell'agricoltura il 12 febbraio 1973 [1]).

Per quanto riguarda più specificamente le esportazioni di armagnac allo stato sfuso, soltanto il BNIA è abilitato, con decreto del 25 agosto 1952 [2], a rilasciare i certificati di invecchiamento.

4. In pratica, l'importatore di armagnac allo stato sfuso è tenuto a fornire ai servizi doganali del paese di destinazione che controllano l'imbottigliamento, la fattura vistata dal BNIA conformemente alle disposizioni di cui sopra oppure la bolletta di cauzione. Quest'ultima, di colore giallo, equivale al certificato di denominazione controllata « Armagnac » ed è rilasciata dall'Ufficio francese delle imposte indirette. Tale bolletta precisa la quantità di armagnac fornita e la sua gradazione alcolica ; inoltre riproduce il numero di un buono di vendita rilasciato dal BNIA previo esame dell'incartamento fornito dall'esportatore francese, il che significa che l'operazione è stata « attestata conforme » dal BNIA.

Durante la campagna 1973/1974, il BNIA non ha rilasciato certificati di invecchiamento per l'esportazione salvo nei rari casi di domanda espressa da parte dell'acquirente. Tuttavia può darsi il caso che il venditore stesso registri l'invecchiamento dell'armagnac fornito sulla bolletta di cauzione senza che tale invecchiamento sia verificato o attestato dal BNIA o dall'amministrazione tributaria. In taluni casi l'acquirente ha interpretato peraltro tale indicazione come un'attestazione di invecchiamento il che ha pertanto facilitato la rivendita dell'armagnac sotto tale denominazione, ad esempio sotto quella di « Napoléon » nel caso di fornitura del prodotto con cinque anni d'invecchiamento.

Inoltre, il BNIA rilascia un buono di prelievo per tutti i movimenti di armagnac allo stato sfuso esclusi quelli all'interno di una stessa ditta. In tal modo, esso è sempre al corrente della situazione delle varie contabilizzazioni di invecchiamento dell'armagnac dei produttori e dei grossisti.

5. Il 28 maggio 1974, l'assembla generale del BNIA è stata convocata al fine « di esaminare la situazione delle contabilizzazioni di invecchiamento delle acquaviti e la sua probabile evoluzione tenuto conto delle quantità di vini distillate in passato ». Presente il commissario governativo, l'assemblea generale ha deciso, come precisa la nota n. 8/74 del 29 maggio 1974, di sospendere fino a nuovo ordine dal 1° giugno 1974 le forniture allo stato sfuso di armagnac di quattro anni è più. Tuttavia tale misura non si applicava :

— ai movimenti all'interno della stessa azienda,

— alle spedizioni del prodotto allo stato sfuso in quantità inferiore a 10 hl per spedizione,

— alle spedizioni relative a contratti conclusi prima del 28 maggio 1974.

Qualora nell'applicazione di detta misura si fossero presentati alle imprese interessate casi particolari, la nota n. 8/74 le invitava a rivolgersi immediatamente al BNIA.

Tale nota è stata indirizzata, come ogni altra circolare del BNIA, a tutti i produttori, distillatori e commercianti di armagnac i quali, come sostengono il richiedente e il BNIA stesso, l'hanno rispettata.

Infatti, a partire dal 1° giugno 1974, gli esportatori francesi non hanno più potuto spedire allo stato sfuso armagnac di 4 e 5 anni in base a nuovi contratti conclusi con gli acquirenti, in particolare in Germania, mentre era ancora possibile, anzi diventava più frequente, la conclusione di contratti

(1) GU della Repubblica francese del 1°. 3. 1973.
(2) GU della Repubblica francese del 27. 8. 1952.

relativi alla fornitura e all'esportazione di armagnac in bottiglie delle stesse annate.

Quanto all'esecuzione dei contratti stipulati prima del 28 maggio 1974, il BNIA, in virtù dei suoi poteri di controllo della qualità, ha subordinato il rilascio del visto di esportazione, tra l'altro, alla presentazione di campioni destinati ad essere degustati da una commissione ad hoc ed alla produzione dell'analisi effettuata da un laboratorio ufficiale (vedi lettera del BNIA del 17 giugno 1974 all'impresa Ducouret & Cie, una della ditte esportatrici francesi verso la Germania). È rispettando tali condizioni che, nei mesi successivi, delle quantità relativamente elevate di armagnac di 5 anni sono state esportate in esecuzione di vecchi contratti.

Con la nota n. 16/74 del 9 dicembre 1974, il BNIA ha deciso di rafforzare in modo più generale il controllo della qualità per tutti i trasporti di armagnac allo stato sfuso.

L'eccezione per le forniture inferiori ai 10 hl riguardava, in pratica, le esportazioni verso il Belgio che avvengono generalmente in tali quantità. Non si applicava alle esportazioni per la Germania, ove i grandi importatori di solito acquistano quantità dell'ordine di 25 hl e più.

6. L'impresa tedesca Pabst & Richarz KG, una delle maggiori ditte importatrici di armagnac che acquista di solito tutte le qualità d'armagnac soprattutto allo stato sfuso, ha inoltrato alla Commissione, il 9 dicembre 1974, una domanda intesa all'accertamento e alla cessazione dell'infrazione costituita dal divieto di fornitura di cui alla nota n. 8/74.

In seguito all'intervento della Commissione con due lettere che sottolineano la possibilità di un'infrazione all'articolo 85, il BNIA l'ha informata con lettere del 13 febbraio 1975 che, sebbene esso non potesse essere assimilato ad un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE e benché la misura in parola fosse necessaria per permettergli di adempiere la sua funzione di controllo della qualità, esso aveva annullato la sospensione delle forniture con la nota n. 5/75 dello stesso giorno.

Il richiedente ha rinnovato la domanda di accertamento di infrazione dato che, viste le riserve del BNIA, quest'ultimo potrebbe in qualsiasi momento ricorrere a misure analoghe e quindi pregiudicare il suo approvvigionamento regolare di armagnac.

In particolare, il BNIA ha fatto presente che la misura in parola era stata adottata secondo la procedura abituale prevista dallo statuto, ossia alla presenza e con il consenso del rappresentante del governo. Tale elemento starebbe a confermare che il BNIA non potrebbe essere ritenuto responsabile, in quanto non si potrebbe attribuire alla misura in parola carattere privato ; essa non sarebbe pertanto stata adottata da un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Inoltre, il BNIA sostiene che il divieto era destinato a ristabilire una concorrenza leale mediante il controllo della qualità a norma del decreto n. 62/20. Le amministrazioni doganali tedesche avrebbero manifestato fin dall'ottobre 1973 dei sospetti in base ai quali, in certi casi, alcuni importatori della Germania meridionale avrebbero importato quantitativi di armagnac con un falso attestato di invecchiamento e l'avrebbero rivenduto come armagnac « Napoléon » a prezzi eccezionalmente bassi. Altri casi sarebbero stati segnalati nel maggio 1974.

L'assemblea generale del 28 maggio 1974 avrebbe tenuto conto di tali casi di falsa denominazione allorché decise di interrompere le forniture di armagnac di 4 e 5 anni. Una volta conseguita la finalità del controllo di qualità con la nota n. 16/74 del 9 dicembre 1974, il BNIA avrebbe abolito il divieto in parola, misura che non avrebbe avuto effetto. Innanzi tutto la nota n. 8/74 avrebbe previsto delle eccezioni notevoli, cioè per le forniture inferiori a 10 hl, per l'esecuzione di contratti precedenti e per la soluzione di casi particolari ; il richiedente non si sarebbe in proposito rivolto al BNIA. Secondariamente, i suoi interessi non sarebbero stati colpiti in quanto, dopo l'abolizione della misura, egli ha acquistato unicamente armagnac di un anno. Il BNIA ammette tuttavia che alla data del 30 giugno 1975 erano disponibili grosse scorte di armagnac di 5 anni è cioè più di 30 000 hl.

Il richiedente ribatte che si sarebbe rivolto ai membri del BNIA per discutere la possibilità di concludere nuovi contratti, ma gli sarebbe stato risposto che non c'era alcuna speranza, il che peraltro è sottolineato dal fatto che il BNIA non ha in realtà concesso le eccezioni previste. Il divieto di fornitura imposto congiuntamente da tutti i produttori e commercianti di armagnac avrebbe provocato una diminuzione artificiale dell'offerta ed un aumento sensibile del prezzo, rendendo pertanto privo di interesse l'acquisto di armagnac di 5 anni.

II

Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

Considerando che dette disposizioni sono applicabili nella fattispecie per i motivi seguenti :

1. Il divieto di fornire allo stato sfuso armagnac di 4 e 5 anni, di cui alla nota n. 8/74 del BNIA del 29 maggio 1974, si basa su una decisione di associazione di imprese. I produttori, le cooperative, i distillatori ed i negozianti d'armagnac che sono rappresentati in seno al BNIA dalle loro associazioni professionali, sono delle imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

   Il fatto che il decreto n. 62-20 affidi al BNIA taluni compiti di controllo della qualità non impedisce di considerarlo come associazione d'imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, dal momento che la misura in parola non rientra nel quadro della realizzazione dei compiti assegnati dal suddetto decreto. La misura suddetta adottata dal BNIA concerne la politica commerciale di vendita dei produttori, delle cooperative, dei distillatori e dei negozianti di armagnac che esso rappresenta. Questa politica non è considerata dal decreto ; essa trae la propria origine da una proposta fatta all'assemblea generale del 28 maggio 1974 dai rappresentanti presenti di quelle imprese, adottata a maggioranza e destinata e comunicata a tutti i produttori, alle cooperative, ai distillatori ed ai commercianti d'armagnac. Dette imprese si sono impegnate a far intervenire il BNIA nell'esecuzione delle loro vendite di armagnac allo stato sfuso e a sottoporsi a controlli. Il visto del BNIA costituisce la condizione indispensabile per la realizzazione di qualsiasi vendita di armagnac allo stato sfuso, in particolare per l'esportazione. La nota circolare impegna quindi i destinatari, i quali non possono più eseguire alcuna operazione commerciale senza rispettare le norme in essa stabilite.

   La decisione in questione non è stata imposta dalle autorità, né risulta da altro intervento delle medesime. Il fatto che il presidente del BNIA sia designato e che i 24 delegati siano nominati dal ministro dell'agricoltura e che un commissario governativo abbia assistito alle votazioni e abbia dato il proprio accordo alla decisione in questione, non potrebbe inficiare la constatazione che si tratta, nella fattispecie, di una misura di ordine privato, di cui il BNIA è responsabile per conto delle imprese che rappresenta.

2. La nota circolare n. 8/74 aveva per oggetto ed ha avuto come effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune.

   Il fatto che ai produttori, alle cooperative, ai distillatori ed ai commercianti di armagnac fosse impedito di concludere liberamente, dopo il 1° giugno 1974, nuovi contratti di fornitura di armagnac di 4 e 5 anni di invecchiamento allo stato sfuso in quantità superiori a 10 hl emerge direttamente dalla decisione in questione. Il semplice annuncio che si sarebbero esaminati i casi particolari non priva la nota circolare del suo carattere restrittivo. Infatti, l'annuncio comportava l'obbligo degli operatori di chiedere il parere del BNIA prima di concludere nuovi contratti. In tal modo il BNIA si è assicurato il mezzo non solo di effettuare un più accurato controllo di qualità, ma anche di far prevalere quello che esso reputa essere l'interesse collettivo del gruppo, restringendo pertanto il gioco della concorrenza sul mercato.

   La nota in parola ha inoltre prodotto delle conseguenze. Il richiedente e alcune imprese affini non hanno potuto concludere nuovi contratti destinati ad assicurare il loro approvvigionamento regolare benché, secondo le statistiche del BNIA stesso, fossero disponibili ingenti quantitativi di armagnac di 5 anni. Il fatto che il richiedente non abbia formalmente chiesto un'esenzione, a cui la nota in parola accenna senza tuttavia fornire criteri oggettivi, non elimina l'effetto restrittivo dal momento che non si contesta che egli avrebbe avuto scarse possibilità di beneficiare di una simile esenzione e che, di fatto, simili esenzioni non sono state concesse per le forniture alla Germania. Pertanto, hanno potuto essere fornite soltanto le quantità oggetto di contratti precedenti. Infine, il fatto che dopo l'abolizione della misura in questione, il richiedente abbia acquistato unicamente armagnac di un anno è dovuto alla necessità di modificare i suoi piani di approvvigionamento tenendo conto della situazione del mercato e non esclude peraltro l'effetto restrittivo che la suddetta misura ha prodotto durante il periodo di applicazione.

   Non si può accogliere l'obiezione, sollevata dal BNIA, che la misura in questione sarebbe stata giustificata dall'intento di migliorare il controllo di qualità e di garantire che non fossero più effettuate forniture di armagnac sotto una denominazione inesatta. La pratica ha dimostrato che eventuali

frodi aventi per oggetto la qualità di un prodotto possono essere adeguatamente combattute ricorrendo all'autorità amministrativa o giudiziaria. Pertanto tale misura appare talmente eccessiva rispetto agli obiettivi perseguiti che gli effetti negativi sulla concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri non possano essere qualificati come imprevedibili o involontari.

Innanzitutto, la misura in questione non riguardava né l'esecuzione di contratti precedenti né le forniture di quantitativi inferiori a 10 hl. In virtù di tali eccezioni, si sono fornite grosse quantità di armagnac di 5 anni per le quali il requisito dell'indicazione di qualità è stato apparentemente rispettato in quanto il BNIA ha preteso al riguardo la presentazione di campioni e la produzione di un'analisi ed ha pertanto assicurato il controllo della qualità indipendentemente dal divieto in questione. Non si comprende dunque perché detta misura vietasse di concludere nuovi contratti relativi a forniture di armagnac di 4 e 5 anni di invecchiamento.

D'altra parte, le formalità relative alla presentazione di un buono di prelievo sono state, in generale, rese più rigorose dalla nota del BNIA n. 16/74 del 9 dicembre 1974. Tale misura conferma che l'obbligo di sospendere qualsiasi fornitura era eccessivo rispetto alle esigenze di un adeguato controllo di qualità.

Pertanto, la misura di cui trattasi non era necessaria per migliorare il controllo di qualità e per impedire delle false indicazioni su quest'ultima. Essa tendeva a ridurre artificialmente l'offerta sul mercato partendo da considerazioni meramente commerciali. Una tale diminuzione dell'offerta produce inevitabilmente l'effetto di falsare la concorrenza.

3. Il divieto di effettuare forniture riguardava in particolare le esportazioni verso altri Stati membri di armagnac di 4 e 5 anni allo stato sfuso ; di conseguenza, ad eccezione di modeste esportazioni di quantità inferiori a 10 hl, non è stato possibile concludere nuovi contratti di esportazione. Il divieto era quindi tale da pregiudicare direttamente il commercio tra Stati membri.

4. La pratica restrittiva in parola ha pregiudicato il commercio tra gli Stati membri ed ha sensibilmente ostacolato il gioco della concorrenza. In mancanza di tale pratica, tenuto conto delle loro scorte disponibili, gli esportatori francesi avrebbero potuto concludere nuovi contratti per la fornitura allo stato sfuso di armagnac di 5 anni, le cui esportazioni verso altri Stati membri, in particolare verso la Germania, rappresentano una parte considerevole delle forniture totali.

5. Il regolamento n. 26 del Consiglio [1] che prevede alcune eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza a favore dei prodotti agricoli, non può applicarsi alla fattispecie, in quanto l'armagnac, prodotto industriale, non rientra tra i prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato.

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

III

Considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 del suddetto articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo e a qualsiasi decisione che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che la misura in parola non è stata notificata alla Commissione ; che essa rientra nella categoria delle intese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che, di conseguenza, finché essa non viene notificata, la Commissione non può emettere una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che, comunque, la Commissione non vede come il divieto di effettuare forniture possa essere indispensabile per conseguire gli obiettivi di controllo di qualità perseguiti dal BNIA.

IV

Considerando che ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme di concorrenza del trattato nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata ; che lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità ;

considerando che anche se la Commissione ammettesse che il BNIA è un'impresa cui, per quanto riguarda il controllo della qualità, è stata affidata con decreto n. 62-20 la gestione di un servizio di interesse economico generale, il divieto di effettuare forniture costituirebbe nondimeno una misura quantitativa estesa al commercio tra gli Stati membri che non era necessaria per adempire la sua missione e comprometteva lo sviluppo degli scambi intracomunitari in misura contraria agli interessi della Comunità ; considerando che, per evitare che misure analoghe siano prese in futuro, occorre constatare, mediante decisione emessa in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17, che la misura in parola ha costituito un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il divieto di fornire allo stato sfuso armagnac di 4 e 5 anni, imposto dal Bureau national interprofessionnel de l'armagnac nella nota n. 8/74 del 29 maggio 1974 e soppresso in seguito all'intervento della Commissione l'8 febbraio 1975, ha costituito un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

Il Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA) 13, place Félix Soulès, F-32800 Eauze (Francia) è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1976.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione